

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4728

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MERLO, BORGHESE**

Delega al Governo per l'istituzione del Registro dei mediatori interculturali e per la disciplina della medesima professione

*Presentata l'8 novembre 2017*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Quello della mediazione è un concetto, un principio e una pratica che da poco tempo si è diffuso nella società occidentale. Il termine « mediare » può avere diversi significati, come quello di stare nel mezzo o di trovare il giusto mezzo aristotelico, ma sicuramente ci riconduce a un'idea di armonia e di conciliazione dei conflitti che fa parte, più che della nostra cultura individualista, del retaggio culturale e religioso orientale del confucianesimo.

Il mediatore interculturale svolge prevalentemente una funzione di assistenza nei confronti dell'italo discendente che vive in un Paese estero e la sua formazione richiede vaste e ricche conoscenze sociali, storiche e culturali, capacità e tecniche di mediazione e di conciliazione, un'attenta conoscenza e un continuo aggiornamento sulle tematiche concernenti l'immigrazione,

la pedagogia interculturale e i diritti umani, un'ottima padronanza della lingua italiana e, almeno, di un'altra lingua straniera, una buona conoscenza della storia, della cultura e della religione sia italiana che del Paese di provenienza dell'italo discendente.

Quella del mediatore interculturale, che assiste un italo discendente soprattutto per quanto riguarda i rapporti con le istituzioni pubbliche, è dunque una figura essenziale all'interno di ogni società multietnica e multiculturale.

La figura del mediatore interculturale è nata, in Italia come in Europa, con l'entrata nella seconda fase del ciclo migratorio, quando si è passati dall'inserimento dei singoli all'inserimento di interi nuclei familiari.

È chiaro che il mediatore interculturale, qualunque sia il suo ambito di lavoro e in tutti i rapporti in cui si ponga come terzo,

svolge il suo operato mediante e dentro la relazione; tramite questa, infatti, il mediatore deve riuscire a sviluppare in entrambe le parti la capacità di ascoltare, di aprirsi a nuove vedute, di scegliere sempre le forme più corrette per comunicare individuando anche temi e argomenti adeguati. L'obiettivo non è quello di costruire un nuovo e unico sistema di valori, ma quello di creare uno spazio, un contenitore in cui questi valori siano inseriti e possano coesistere andando a creare costrutti originari delle diverse culture etniche di provenienza e strutture significative che rappresentino le diverse culture del mondo.

L'importante è capire quello che succede in quello che gli antropologi chiamano « processo di acculturazione », cioè il processo di apprendimento reciproco nel contatto tra culture diverse.

La figura del mediatore interculturale è nata dunque dall'esigenza di creare un ponte

tra l'utente italo discendente presente sul territorio italiano e le strutture pubbliche, e viceversa. Questo aspetto è di particolare importanza per il processo d'inserimento in una società moderna in cui sono presenti moltissimi cittadini provenienti da Paesi esteri.

Non esiste, tuttavia, un percorso formativo codificato e organico, pertanto l'acquisizione delle esperienze specifiche necessarie per la figura del mediatore interculturale è lasciata spesso all'iniziativa estemporanea di soggetti privati.

La presente proposta di legge ha come principale obiettivo quello di dare un adeguato riconoscimento professionale, sulla base di criteri e di regole validi su tutto il territorio nazionale ed estero, alla figura del mediatore interculturale, attraverso l'istituzione del Registro dei mediatori interculturali e di un percorso formativo adeguato.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché le organizzazioni datoriali e sindacali, uno o più decreti legislativi recanti l'istituzione del Registro dei mediatori interculturali e dell'Albo delle associazioni di mediazione interculturale, secondo i principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 2.

2. Il Governo è altresì delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti l'armonizzazione della normativa vigente in materia di intermediazione culturale, secondo i principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 2.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2 sono inviati alle competenti Commissioni parlamentari ai fini dell'espressione del loro parere. Decorso il termine di sessanta giorni senza che le competenti Commissioni parlamentari abbiano espresso il loro parere, i decreti legislativi sono comunque emanati.

### ART. 2.

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) definizione di un percorso formativo comprendente una formazione di base comune a tutti i mediatori interculturali su comunicazione e su legislazione del lavoro, comprese salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, e una formazione specialistica relativa alle norme tecniche e specifiche di

ogni settore, area socio-sanitaria, area educativa e scolastica, sicurezza e giustizia, lavoro dipendente e autonomo, emergenza e prima accoglienza, risparmio e finanze;

*b)* coinvolgimento dei soggetti istituzionali, Stato, regioni, province e comuni, delle parti sociali, rappresentanti dei lavoratori, dei datori di lavoro dipendente e del lavoro autonomo, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale e delle organizzazioni di volontariato nel percorso formativo dei mediatori interculturali;

*c)* esercizio della professione di mediatore interculturale consentito solo previa iscrizione al Registro dei mediatori culturali, istituito e tenuto dal Ministero dell'interno;

*d)* iscrizione al Registro di cui alla lettera *c)* subordinata all'accertamento del possesso dei seguenti requisiti:

1) possesso di una laurea in discipline giuridiche, umanistiche, sociali o linguistiche ovvero di un titolo equipollente riconosciuto dalla normativa vigente e dagli accordi bilaterali internazionali. In alternativa, possibilità di iscriversi al Registro per coloro che, pur non in possesso di un titolo di studio riconosciuto in Italia, dimostrano di essere in possesso di conoscenze idonee ed equivalenti acquisite nei rispettivi Paesi esteri;

2) conoscenza della lingua e della cultura italiane e di almeno una lingua straniera;

3) in via transitoria e per sei mesi dalla data di entrata in vigore dei relativi decreti legislativi, possibilità di iscriversi al Registro per i soggetti che hanno maturato una comprovata esperienza presso enti pubblici o privati;

*e)* utilizzazione dei mediatori interculturali da parte delle istituzioni pubbliche e private.

### ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 5 milioni di

euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



\*17PDL0056950\*